



Considerazioni sul Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018 e relativa nota di aggiornamento

Con D.M. 28 ottobre 2015 il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo ad almeno un triennio, è stato differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015. In conseguenza del differimento del termine per la presentazione del DUP è stato differito anche il termine di presentazione della relativa nota di aggiornamento fissandolo “entro il 28 febbraio 2016”.

E’ stato poi differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 autorizzando l’esercizio provvisorio del bilancio 2016 a sensi dell’art. 163, comma tre, del TUEL.

Permane dunque l’obbligo della predisposizione e approvazione del DUP da parte delle Province: la legge di stabilità 2016 appena approvata prevede che le province e le città metropolitane predispongano il bilancio di previsione per il solo anno 2016, sebbene nulla si dica sulla predisposizione del DUP e relativa nota di aggiornamento (eventuale) che sono pertanto obbligatori in base all’art. 170 del TUEL.

Da un punto di vista sostanziale e politico – istituzionale appare necessario che le Province redigano il DUP per delineare il “nuovo ente di area vasta” che sorge dall’applicazione della legge 56/ 2014.

E’ evidente la difficoltà che può emergere dalla predisposizione di un bilancio solo annuale 2016 e la visione strategica pluriennale, ma ciò non deve comunque ridurre la capacità degli enti di prospettare il futuro del nuovo ente di area vasta mettendo anche in evidenza la scadenza della manovra finanziaria prevista per il 2017 che necessariamente deve essere rivista come anche preannunciato dal Governo negli incontri per la predisposizione della legge di stabilità 2016.

In considerazione delle norme recate dalla legge di stabilità 2016, e della reiterazione della disciplina di approvazione di un bilancio solo annuale per province e città metropolitane, **allo stato della normativa, l’UPI ritiene che il termine del 31 dicembre, di fatto ordinario poiché non sanzionato, possa essere considerato come “flessibile”, purché si predisponga il DUP prima del 28 febbraio, data stabilita per l’approvazione della nota di aggiornamento, qualora necessaria.**

E’ intenzione dell’UPI di richiedere al Governo una rivisitazione di tali date con provvedimento legislativo, nella prima Conferenza Stato - Città ed autonomie locali utile del mese di gennaio.